



## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) MINNECI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ACHILLE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENINCASA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GRIPPO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) ACHILLE

Seduta del 29/04/2021

### FATTO

In data 7 dicembre 2015 la parte ricorrente stipulava con l'intermediario resistente un contratto di finanziamento da rimborsare mediante cessione del quinto della retribuzione/delegazione di pagamento per un importo lordo di € 41.160,00 da restituire in n. 120 rate di € 343,00 ciascuna estinto anticipatamente dopo il pagamento della rata n. 48 ricevendo nel relativo conteggio lo storno della somma di € 3.122,44 a titolo di interessi non dovuti. Con ricorso presentato in data 11 gennaio 2021, preceduto dal reclamo, la parte ricorrente contesta il conteggio estintivo formulato dall'intermediario chiedendo una somma di € 3.327,98 a titolo di rimborso degli interessi, delle commissioni e degli oneri non maturati e non goduti per effetto dell'estinzione anticipata del finanziamento, oltre al rimborso di € 686,00 corrispondente a due rate erroneamente considerate come insolute dall'intermediario resistente in sede di conteggio estintivo.

Con le proprie controdeduzioni, l'intermediario resistente chiede il rigetto del ricorso. A tal fine, dopo aver eccepito la difformità tra quanto domandato nel ricorso e quanto in precedenza richiesto nel reclamo, deduce l'inapplicabilità nel nostro ordinamento della sentenza della Corte di Giustizia nel caso c.d. Lexitor nonché l'esautiva descrizione dei costi nell'art. 3 del contratto dovendosi ritenere che le commissioni d'intermediazione non sono rimborsabili per effetto dell'estinzione anticipata avendo natura *up-front*. Quanto invece alla richiesta di restituzione della somma di € 686,00, relativa alle rate considerate come insolute in sede di estinzione anticipata, deduce di aver già provveduto al rimborso mediante bonifico bancario in data 4 febbraio 2020.

## DIRITTO

La controversia ha ad oggetto la ormai nota questione del mancato rimborso a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento della quota non maturata «dei costi dovuti per la vita residua del contratto» ai sensi dell'art. 125-*sexies* TUB, disposizione quest'ultima inserita in attuazione della Direttiva 2008/48/CE sul credito ai consumatori ed in particolare del relativo art. 16, co. 1.

Al riguardo, secondo l'orientamento consolidato di questo Arbitro (cfr., *ex multis*, ABF – Coll. Coord. n. 6167 del 22 settembre 2014), nel caso di estinzione anticipata del finanziamento deve essere rimborsata facendo applicazione del criterio proporzionale *ratione temporis* la quota delle commissioni e di costi assicurativi non maturati nel tempo (c.d. oneri e costi *recurring*), ritenendo contrarie alla normativa di riferimento le condizioni contrattuali che stabiliscono la non ripetibilità *tout court* delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso (cfr. Accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008; Comunicazione della Banca d'Italia 10 novembre 2009; e art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010; cui sono seguiti l'art. 125-*sexies* TUB, introdotto dal d.lgs. n. 141/2010; e la Comunicazione della Banca d'Italia 7 aprile 2011).

Peraltro, con specifico riferimento agli oneri assicurativi, da qualificare come *recurring*, in quanto destinati a maturare nel tempo del finanziamento, questo Arbitro ha altresì chiarito che, posta la legittimazione passiva dell'intermediario in ragione dell'accessorietà del contratto di assicurazione rispetto a quello di finanziamento (ABF – Coll. Coord. n. 6167/2014 cit.), sono determinabili convenzionalmente, in deroga al criterio proporzionale *ratione temporis*, che resta comunque applicabile in mancanza di una diversa pattuizione, la quota del premio da restituire in caso di estinzione anticipata del finanziamento, potendo le parti stabilire un criterio alternativo, in presenza del quale il Collegio, verificata la conoscenza e l'accettazione preventiva delle relative pattuizioni, deve limitarsi a verificare la corrispondenza degli importi calcolati con quelli dovuti secondo il criterio contrattuale, non potendo invece sindacare tale pattuizione (cfr. ABF – Coll. Coord. n. 10003 del 11 novembre 2016). In tale ipotesi, il finanziatore, qualora la compagnia di assicurazione non abbia provveduto a determinare l'importo degli oneri assicurativi da restituire, sarà tenuta a tale quantificazione facendo applicazione dei relativi criteri contrattuali e al successivo pagamento degli stessi, mentre, nel caso in cui l'assicuratore abbia determinato gli importi senza tuttavia effettuare il corrispondente pagamento, il finanziatore sarà tenuto a tale ultimo onere in misura pari a quanto già determinato dal terzo debitore.

Più di recente la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Prima Sezione, con la sentenza dell'11 settembre 2019, C-383/18 (c.d. sentenza Lexitor), dopo aver rilevato che «l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto, dato che [...] i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca e che la fatturazione di costi può includere un certo margine di profitto» (§ 31), ha stabilito che «L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore».

A fronte dell'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia, la quale in sostanza non limita il rimborso dovuto per effetto dell'estinzione anticipata ai soli costi che maturano nel tempo di durata del finanziamento (c.d. *recurring*) ma impone il rimborso anche dei costi



collegati ad attività preliminari alla concessione del finanziamento (c.d. *up-front*), il Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella decisione n. 26525 del 17 dicembre 2019 ha chiarito che:

a. il principio di diritto enunciato dalla suddetta sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea è direttamente e immediatamente applicabile non solo ai contratti stipulati posteriormente alla sua pubblicazione, ma anche a quelli in corso di esecuzione dovendosi affermare che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up-front*;

b. il criterio applicabile per la riduzione dei costi *up-front*, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF;

c. con riguardo al rimborso dei costi *up-front* il criterio preferibile per quantificare la quota ripetibile è analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale;

d. resta fermo il principio del *ne bis in idem* per quanto riguarda i ricorsi che sono stati già decisi da questo Arbitro, cosicché eventuali ricorsi ulteriori che abbiano a oggetto gli stessi contratti dovranno essere dichiarati inammissibili e ciò anche quando nel ricorso già proposto il cliente abbia chiesto soltanto il rimborso di costi *recurring*, trattandosi di una preclusione procedurale che copre non solo il dedotto, ma anche il deducibile.

In altri termini, quanto alle regole sostanziali secondo cui determinare i rimborsi dovuti per effetto dell'estinzione anticipata del finanziamento, il Collegio di coordinamento, nella decisione da ultimo richiamata ha, da un lato, confermato il tradizionale orientamento già consolidatosi con riferimento ai costi *recurring* a cui si è dinnanzi fatto riferimento (ABF – Coll. coord. n. 6167/2014 cit. e Coll. coord. n. 10003/2016) e, dall'altro lato, ha affermato che, in ragione di quanto chiarito dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea nella sentenza Lexitor, i costi *up-front* sono anche essi da rimborsare, seppure secondo il criterio alternativo del costo ammortizzato, vale a dire secondo un andamento analogo a quello convenzionalmente pattuito per gli interessi corrispettivi.

Così individuate le regole applicabili e venendo alla soluzione della fattispecie concreta portata all'attenzione del Collegio, facendo applicazione del criterio di rimborso misto dei costi e delle commissioni, in ciò prestando adesione a quanto affermato dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella citata decisione n. 26525 del 2019, vale a dire il criterio *pro rata* per le commissioni *recurring* e secondo la curva di interessi, in base al piano di ammortamento, per i costi *up-front*, la relativa domanda risulta meritevole di parziale accoglimento, dovendosi riconoscere che la parte ricorrente ha diritto ad ottenere la restituzione della quota non maturata dei costi del finanziamento come individuati dal seguente prospetto:

Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Importo del prestito	€ 33.012,85	Tasso di interesse annuale	4,55%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	343,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	60,00%
Data di inizio del prestito	01/01/2016	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	38,32%

  

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni d'intermediazione (Voce B)				3.292,80	Upfront	38,32%	1.261,80		1.261,80
Spese di attivazione (Voce C)				500,00	Recurring	60,00%	300,00		300,00
									0,00
									0,00
Totale				3.792,80					1.561,80

Non possono invece trovare accoglimento le ulteriori domande della parte ricorrente, aventi in particolare ad oggetto il rimborso degli interessi per la dilazione del pagamento facendo applicazione dei medesimi criteri previsti per le suddette commissioni nonché il rimborso dell'importo di € 686,00 pari a due rate che asserisce essere state erroneamente considerate come insolute dall'intermediario resistente in sede di conteggio estintivo. A tal fine, la prima di tali domande, oltre ad essere inammissibile laddove contenuta in un reclamo datato 30 dicembre 2020 di cui – a fronte delle eccezioni dell'intermediario resistente – non viene fornita la prova dell'effettivo invio al destinatario, risulta infondata laddove il contratto fa riferimento ad interessi annui per la dilazione del pagamento in misura scalare mensile, da corrispondere secondo un piano di ammortamento alla francese con rata costante, il che esclude la loro rimborsabilità in applicazione del criterio *pro rata temporis*. Quanto invece alla domanda di ripetizione delle rate considerate come insolute, occorre rilevare che l'intermediario resistente nelle proprie controdeduzioni dà evidenza dell'avvenuto rimborso delle stesse con bonifico bancario in data 4 febbraio 2020 dell'importo di € 686,00, con conseguente venir meno dell'interesse della parte ricorrente ad una pronuncia di questo Arbitro sul punto.

Tutto ciò considerato, si deve disporre che l'intermediario resistente corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.562,00, in ciò facendo applicazione di quanto previsto dalla Sez. VI § 3 delle nuove *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari* in vigore dal 1° ottobre 2020 ove alla nota a piè di pagina n. 3 si prevede che “*Gli importi contenuti nelle pronunce di accoglimento sono arrotondati all'unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5)*”.

### PER QUESTI MOTIVI

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.562,00.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
FLAVIO LAPERTOSA